

## RAFFRONTO

<p style="text-align: center;"><b>Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Proposta di legge n. 319/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Graziano, De Nisi, Crinò, Comito, Mancuso, De Francesco, Gelardi, recante: "Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005".</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali.</p>
<p>1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale.</p>	
<p>2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:</p>	
<p>a) circoscrizione nord;</p>	
<p>b) circoscrizione centro;</p>	
<p>c) circoscrizione sud.</p>	
<p>2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:</p>	
<p>a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;</p>	
<p>b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia;</p>	
<p>c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale città metropolitana di Reggio Calabria.</p>	
<p>2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.</p>	
<p>3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.</p>	
<p>4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono</p>	

<p>espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali.</p>	
<p>5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.</p>	
<p>6-bis. [Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4-bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione].</p>	<p><b>6-bis. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.</b></p>
<p>6-ter. [Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.Lgs. n. 267/2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco</p>	<p><b>6-ter. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta Regionale determina, al momento dell'accettazione</b></p>

<p>e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale". Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica].</p>	<p><b>della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.</b></p>
	<p><b>6-quater. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-ter, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della legge regionale 13/2019.</b></p>
	<p><b>6-quinques. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6 - quater, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.</b></p>
	<p><b>6-sexties. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della legge regionale 13/2019.</b></p>
<p>7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. [La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].</p>	
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>